



Comune di Asola

Provincia di Mantova

AREA POLIZIA LOCALE-SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 5 DEL 13-01-2026

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA PER PASSAGGIO FIAMMA OLIMPICA IL GIORNO 19 GENNAIO 2026 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.00 IN VARIE VIE DEL COMUNE DI ASOLA.DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO.

Soggetti Destinatari:

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che il giorno 19 gennaio 2026 è in programma il passaggio della Fiamma Olimpica connessa agli eventi delle Olimpiadi di Milano/Cortina 2026, nel territorio di Asola, così come da comunicazioni prot. n: 12220/25 del 15.07.2025, prot. n. 224/26 del 09.01.2026 a cura della associazione ALPHAOMEGA SRL che si occupa della programmazione dell'intero tragitto della Fiamma Olimpica;

DATO ATTO che per la sicurezza di pedoni e veicoli, è necessario istituire il divieto di transito per tutti i veicoli durante il passaggio dei tedorori onde evitare che vi sia pericolo per veicoli e pedoni e per gli interessati alla manifestazione stessa;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.to L.vo nr. 285 e s.m.i., per cui il Comune deve emettere appositi provvedimenti da conservare agli atti che giustificano divieti o limitazioni;

VISTI gli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del D.P.R. 16/11/1992 nr. 495 (Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 10 del 01.10.2025 di nomina degli incarichi di Elevata Qualificazione, (ex Posizioni Organizzative), con nomina a Responsabili di Area e dei loro sostituti ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", dal 01.10.2025 fino al 30.09.2028;

FATTO salvo ogni diritto di terzi;

RAVVISATA la propria competenza in merito si dispone;

ORDINA

- 1) Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) L'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata il giorno 19 gennaio 2026 dalle ore 10.30 fino alle ore 12.00 nelle seguenti vie:
via Libertà,
piazza XX Settembre
via Garibaldi fino all'intersezione con via Circonvallazione Ovest, (ad esclusione degli stalli di sosta presenti in piazza 80° Fanteria, via nella quale i veicoli dovranno rimanere negli stalli di sosta durante il passaggio della manifestazione);
- 3) L'istituzione di divieto di transito in via Brescia da intersezione con SP 2 fino a intersezione con via Libertà, viale Libertà, piazza XX Settembre, via Garibaldi fino all'intersezione con via Circonvallazione Ovest, , via Circonvallazione Ovest, via Circonvallazione Ovest fino a via 2 Giugno
DURANTE IL PASSAGGIO DELLA MANIFESTAZIONE;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i fruitori della circolazione veicolare e pedonale, i divieti e gli obblighi sopraindicati, non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e sanitari ed a quelli specificamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

La relativa segnaletica dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, a cura dell'Ufficio tecnico comunale;

Relativamente alla segnaletica esistente verticale, è fatto obbligo di occultare quella contrastante e ripristinarla al termine delle attività, nonché sostituire quella accidentalmente deterioratasi a causa delle attività.

Ogni elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato, dovrà essere tempestivamente ripristinato a cura e spese dell'organizzazione che rimarrà altresì responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

Il Comune non sarà mai, né verso il richiedente né verso altri, in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivabile dall'emissione del presente atto; in ogni caso di danni alle cose e/o alle persone derivanti dall'emissione del presente atto, il richiedente si obbliga a far fronte alle relative spese, oneri, messa in pristino stato dei luoghi a propria cura e spese sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, onere e spesa anche accessoria, con espressa rinuncia a qualsiasi tipo di rivalsa.

Le responsabilità sopra richiamate del titolare si intendono estese anche al di fuori delle giornate in cui si svolgono le attività in relazione ai casi per i quali venga dimostrato il suo coinvolgimento; tali responsabilità sono inoltre da intendersi estese anche alle aree non oggetto della presente ordinanza ma comunque eventualmente interessate dalle attività.

D I S P O N E

Che le strade dovranno essere oggetto del provvedimento di divieto di transito solo per il tempo strettamente necessario al passaggio della manifestazione.

Che l'Ufficio Tecnico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza.

Che i contravventori della presente ordinanza saranno sanzionati a norma di legge.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Asola nei modi e nei tempi di legge;

La comunicazione della presente Ordinanza:

all'Ufficio Tecnico Comunale;

al Comando Stazione Carabinieri di Asola (MN);

ad A.R.E.U. Regione Lombardia

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web ufficiale del Comune di Asola sezione eventi e news e la diffusione della stessa mediante i canali social utilizzati dal Comune di Asola per fini istituzionali;

Secondo la normativa sulla privacy i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale viene presentata l'istanza, si riferisce. Il soggetto richiedente ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, può chiederne la correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 gg. ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, o alternativamente al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL COMANDANTE

Eleonora Colombo

Originale informatico firmato digitalmente